

Imprese, il fascicolo salva bonus va dal Durc alle comunicazioni

Emanuele Reich Franco Vernassa

La fruizione delle numerose agevolazioni fiscali nel 2024-2025 (e anche in anni precedenti) porta con sé una poderosa attività di compliance, che deve essere gestita con attenzione e metodo al fine di evitare l'affannosa ricerca documentale al momento dell'eventuale successivo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, che oltretutto può avvenire a distanza di alcuni anni, rendendo in alcuni casi molto difficile fornire quanto richiesto.

La documentazione da archiviare è infatti numerosa, e coinvolge documenti, prospetti e carte di lavoro, predisposti internamente o da soggetti esterni, e che possono anche comprendere pareri e perizie di consulenti e professionisti; un'ordinata e tempestiva archiviazione del materiale utilizzato per la gestione dell'agevolazione fiscale è sicuramente fonte di buona amministrazione, tenendo conto che:

alcune norme agevolative prevedono l'iter documentale a cui attenersi (ad esempio, patent box e credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design con il modello di certificazione previsto dal decreto dirigenziale del ministero delle Imprese e del made in Italy del 5 giugno 2024);

altre norme agevolative non elencano alcunché, lasciando all'impresa e al verificatore la gestione della documentazione con possibili divergenze, che non esisterebbero in presenza di una check list condivisa e riepilogata in una circolare. In effetti, una best practice "ufficiale" sarebbe un passo in avanti nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria e una meritoria applicazione pratica della «semplificazione».

Come risulta dalla tabella, tutte le agevolazioni prevedono anche indirettamente che l'impresa predisponga e conservi un'idonea documentazione per la dimostrazione «dell'effettivo sostenimento e della corretta determinazione dei costi agevolabili», non specificandone nel dettaglio la struttura e la composizione.

In termini generali, è da ritenere che la mancanza di documentazione possa essere causa di revoca del beneficio, ancorché ciò non sia specificato come avviene nel caso dell'articolo 1, comma 1062, della legge 178/2020.

In alcune agevolazioni, l'idonea documentazione deve essere:

esaminata dal revisore legale dei conti, per attestare l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza ai documenti contabili

e comunicata al collegio sindacale, ove esistente, che ne prenderà atto.

Che cosa dovrebbe contenere il dossier conservato con modalità cartacea e/o informatica? Proviamo ad elencare qualche punto, senza pretesa di esaustività:

- 1 il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (di regola si tratta di documenti già presenti in azienda, quali nomina datore di lavoro, organismo di vigilanza, certificazioni Iso, eccetera);
- 2 il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a favore dei lavoratori (ad esempio, Durc, F24: si veda la circolare 9/E/2021, paragrafo 5.1.2)
- 3 le relazioni, anche asseverate, da parte di consulenti;
- 4 la perizia sul valore dei beni, sull'interconnessione, eccetera;
- 5 i documenti contrattuali per la fornitura di beni/servizi in qualsiasi forma (acquisto, appalto, leasing, noleggio, comodato, servizi professionali eccetera);
- 6 la documentazione contabile varia: ordini di acquisto di beni e/o servizi, documenti di trasporto, pagamenti, fogli Excel, timesheet;
- 7 le fatture con annotazioni di riferimento all'agevolazione, se richieste;
- 8 le comunicazioni degli investimenti, sia ex ante che ex post, alle Autorità competenti (Gse, Mimit, agenzia delle Entrate eccetera), tenendo presente l'orientamento ufficiale (Faq del Gse sul credito d'imposta 5.0) secondo cui, in presenza di un investimento già completato, si può procedere con la prenotazione del credito, ove richiesta, mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Quindi, una volta che la prenotazione sia confermata, è possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post, senza passare per la fase intermedia di comunicazione di conferma del 20% (contenente gli estremi delle fatture relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
- 9 la verifica del principio di cumulabilità e del divieto di doppio finanziamento tra le diverse agevolazioni sia a livello nazionale che europeo.

Come si vede, la documentazione è ampia ed eterogenea, ed è bene quindi attivarsi nella sua raccolta o predisposizione in parallelo con l'effettuazione degli investimenti, e comunque prima della compensazione del credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA